



**Comune di Tione di Trento**

# **Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale**

## *Sommario*

<b>Capo I – Disposizioni generali</b>	<b>3</b>
Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Proprietà e gestione dei cimiteri di Tione e Saone	3
Art. 3 – Manutenzione dei cimiteri	3
Art. 4 – Definizioni	4
Art. 5 – Comportamenti vietati	4
Art. 6 – Rinvio normativo	5
Art. 7 – Monumento commemorativo	5
<b>Capo II – Osservazione e trasporto di cadaveri</b>	<b>5</b>
Art. 8 – Depositi di osservazione	5
Art. 9 – Autorizzazione al trasporto	6
Art. 10 – Corteo funebre	6
<b>Capo III – Inumazione e tumulazione</b>	<b>6</b>
Art. 11 – Diritto di sepoltura	6
Art. 12 – Ordine di inumazione	7
Art. 13 – Modalità esecutive per l’inumazione	7
Art. 14 – Modalità esecutive per la tumulazione	7
Art. 15 – Lapidi, croci e monumenti commemorativi	8
Art. 16 – Esumazioni ed estumulazioni	8
Art. 17 – Avvisi delle esumazioni ordinarie	8
<b>Capo IV – Cremazione</b>	<b>9</b>
Art. 18 – Inumazione delle urne cinerarie	9
Art. 19 – Dispersione delle ceneri all’interno dei cimiteri	9
<b>Capo V – Concessioni cimiteriali</b>	<b>9</b>
Art. 20 – Concessione di cellette ossario e cinerario	9
Art. 21 – Tombe di famiglia in concessione nel cimitero di Tione	10
Art. 22 – Nuove tombe di famiglia in concessione	11
<b>Capo VI – Tariffe per servizi cimiteriali</b>	<b>12</b>
Art. 23 – Tariffe	12
Art. 24 – Defunto indigente o sconosciuto	12

## ***Capo I – Disposizioni generali***

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni del "Regolamento di polizia mortuaria" approvato con D.P.R. 285/1990, del "Testo unico delle leggi sanitarie" approvato con R.D. 1265/1934, dell'art. 75 della L.P. 10/1998 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg., della L. 130/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", della L.P. 7/2008 "Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale" e delle altre disposizioni statali e provinciali in materia, è diretto a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dalla morte delle persone e a disciplinare, in ambito comunale, i servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli connessi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla gestione e custodia dei cimiteri di Tione e di Saone e dei locali ad essi annessi, alla concessione di aree e spazi all'interno dei cimiteri e alla costruzione di manufatti destinati a sepoltura, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.
2. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune di Tione di Trento sono esercitate dal Sindaco, ufficiale di governo e autorità sanitaria locale, il quale le può delegare, in tutto o in parte, ad uno o più Assessori o funzionari dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 2 – Proprietà e gestione dei cimiteri di Tione e Saone**

1. Nel territorio del Comune di Tione di Trento sono presenti due cimiteri, l'uno a Tione e l'altro a Saone.
2. Il Cimitero di Tione è costituito dalle p.f. 898/2 e p.ed. 824/2 C.C. Tione I, entrambe di proprietà della Parrocchia di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista. In virtù del contratto di comodato trentennale di data 1 febbraio 2007 (rep. 1020) stipulato tra tale ente e il Comune, il cimitero di Tione è gestito da quest'ultimo. Non rientra in tale gestione la p.ed. 824/2 (sedime della vecchia cappella cimiteriale), sulla quale sono state realizzate alcune tombe di famiglia e che, pertanto, non è suscettibile di essere utilizzata a favore della comunità.
3. Il Cimitero di Saone è costituito dalla p.ed. 161 C.C. Saone di proprietà della Parrocchia di San Brizio e dalle p.f. 282/3 e 300/3 C.C. Saone di proprietà comunale. In virtù del contratto di comodato trentennale di data 1 febbraio 2007 (rep. 1021) stipulato tra la Parrocchia di San Brizio e il Comune, il cimitero di Saone è interamente gestito da quest'ultimo.

### **Art. 3 – Manutenzione dei cimiteri**

1. La manutenzione dei due cimiteri presenti sul territorio comunale è normalmente affidata agli operai comunali, i quali, coordinati dall'Ufficio Tecnico comunale, svolgono le funzioni di fossore, adempiono alle altre attività cimiteriali e curano il mantenimento dell'efficienza delle strutture cimiteriali.
2. La Giunta Comunale, ove lo ritenga opportuno, può decidere di affidare lo svolgimento di tali funzioni ad imprese esterne specializzate.

#### **Art. 4 – Definizioni**

1. Ai sensi del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
  - a) **cadavere**: corpo umano rimasto privo in modo irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo; con lo stesso termine si indica anche il corpo umano in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli;
  - b) **campo comune**: zona del cimitero in cui sono realizzate le sepolture per inumazione non in concessione;
  - c) **celletta ossario e cinerario**: vano costruito in muratura, cemento o altro materiale destinato alla conservazione di resti mortali e di ceneri derivanti da cremazione, realizzato a parete, anche all'interno di un edificio, o nel sottosuolo;
  - d) **cremazione**: riduzione in cenere di un cadavere, parti di esso o di resti mortali;
  - e) **estumulazione**: disseppellimento di un feretro da un loculo;
  - f) **esumazione**: disseppellimento di un feretro o di resti mortali da una fossa scavata nella terra;
  - g) **feretro**: cassa contenente il cadavere;
  - h) **inumazione**: seppellimento di un feretro o di una cassetta contenente parti di cadavere in una fossa scavata nella terra;
  - i) **loculo**: vano costruito in muratura, cemento o altro materiale destinato alla sepoltura di un feretro, realizzato a parete, anche all'interno di un edificio, o nel sottosuolo;
  - j) **mineralizzazione**: processo chimico – fisico di trasformazione del cadavere o di parti di esso, dovuto alla decomposizione della materia organica; ciò che residua del cadavere in seguito alla sua completa mineralizzazione sono i resti mortali;
  - k) **resti mortali**: ciò che rimane del cadavere in seguito alla sua completa mineralizzazione;
  - l) **tumulazione**: seppellimento di un feretro in un loculo.

#### **Art. 5 – Comportamenti vietati**

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in particolare:
  - a) tenere un contegno chiassoso o irriverente;
  - b) introdurre animali di qualsiasi tipo;
  - c) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - d) svolgere qualsiasi attività commerciale;
  - e) svolgere attività pubblicitaria o di propaganda, ivi compresa la raccolta di firme per qualsiasi scopo;
  - f) chiedere l'elemosina;
  - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
  - h) turbare lo svolgimento di riti funebri, religiosi o meno;
  - i) fotografare o filmare cortei funebri o operazioni cimiteriali o assistere all'esumazione o all'estumulazione di cadaveri senza l'autorizzazione preventiva dei parenti più prossimi del defunto o, in mancanza, dell'Amministrazione Comunale.
2. Chiunque, all'interno dei cimiteri, tenga un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei defunti o, comunque, non consono alla destinazione del luogo è diffidato ad uscire immediatamente dal personale operaio del Comune addetto ai servizi cimiteriali il quale, eventualmente, può chiedere l'intervento del personale della Polizia Municipale o di altro corpo di polizia.

## **Art. 6 – Rinvio normativo**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di denuncia della causa di morte, accertamento del decesso, contenuto e caratteristiche del feretro, osservazione del cadavere, chiusura e trasporto del feretro, inumazione, tumulazione esumazione ed estumulazione si fa rinvio alle disposizioni statali e provinciali vigenti.

## **Art. 7 – Monumento commemorativo**

1. In entrambi i cimiteri è realizzato un monumento commemorativo sul quale, a richiesta del coniuge o dei parenti più prossimi, sono indicati nome, cognome, date di nascita e di morte di defunti che risultano avere il diritto di sepoltura ai sensi dell'art. 11 e che non siano ricordati su altre lapidi o cippi presenti nel cimitero.
2. Le iscrizioni di cui al c. 1, realizzate dall'Amministrazione Comunale secondo le modalità ritenute più opportune dall'Ufficio Tecnico, sono subordinate al pagamento della relativa tariffa indicata all'art. 23.
3. Le iscrizioni di cui al c. 1 potranno essere rimosse dal monumento trascorsi venti anni dalla loro apposizione.
4. Ai piedi del monumento commemorativo non potranno essere apposti fiori o lumini votivi.

## ***Capo II – Osservazione e trasporto di cadaveri***

### **Art. 8 – Depositi di osservazione**

1. Il Comune di Tione di Trento utilizza la camera mortuaria posta all'interno dell'ospedale di Tione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto i cadaveri di persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente in luogo pubblico;
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Il Comune di Tione di Trento si avvale delle strutture individuate dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (A.P.S.S.) per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
  - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
  - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico – legali, riconoscimento e trattamento igienico – conservativo;
  - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
3. Se richiesto dai familiari, la salma di una persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutto il periodo di osservazione, fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza.
4. Presso il cimitero di Tione è presente una camera mortuaria da utilizzare, eventualmente, per la sosta del feretro in attesa della cerimonia funebre o del seppellimento o del trasporto in altro comune al fine della cremazione.

Tale camera mortuaria può essere utilizzata esclusivamente per la sosta dei feretri aventi diritto alla sepoltura nei cimiteri di Tione e Saone, salvo in casi eccezionali su autorizzazione del Sindaco.

#### **Art. 9 – Autorizzazione al trasporto**

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane all'interno del territorio del Comune verso un luogo diverso dal cimitero o fuori dal territorio del Comune è autorizzato dal Sindaco.
2. L'autorizzazione di cui al c. 1 non è necessaria nei seguenti casi:
  - a) trasporto da Tione verso il cimitero di Saone o da Saone verso il cimitero di Tione;
  - b) trasporto, all'interno del territorio comunale, tra il luogo in cui il cadavere è depositato e il luogo, diverso dal cimitero, in cui debba essere esposto il feretro o debba iniziare il rito funebre, anche non religioso, purché tale fermata non duri più di tre ore.
3. L'autorizzazione di cui al c. 1 è comunicata al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, l'autorizzazione di cui al c. 1 deve essere comunicata anche ai sindaci di tali comuni.

#### **Art. 10 – Corteo funebre**

1. Il corteo funebre, fatte salve le tradizioni consolidate, deve seguire la via più breve dal luogo di partenza a quello di arrivo, sia questo il cimitero o il luogo in cui debbano svolgersi le esequie.
2. Il corteo funebre non può fare soste lungo la strada, salvo autorizzazione del Sindaco, né può essere interrotto da persone, veicoli o altro salvo i casi di emergenza.
3. È consentito il trasporto a spalla del feretro.
4. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può disporre che i cortei funebri si svolgano su determinati percorsi e all'interno di precise fasce orarie.
5. I familiari interessati devono comunicare alla Polizia Municipale l'intenzione di svolgere il corteo funebre, indicando il percorso che si intende seguire.
6. La Polizia Municipale deve precedere il corteo funebre fermando il traffico veicolare incontrato dal corteo sul suo percorso.

### ***Capo III – Inumazione e tumulazione***

#### **Art. 11 – Diritto di sepoltura**

1. Nei cimiteri di Tione e di Saone devono essere ricevuti, quando non è richiesta altra destinazione:
  - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal territorio comunale, ma residenti a Tione di Trento al momento della morte;
  - c) i cadaveri delle persone aventi diritto alla sepoltura in una tomba in concessione esistente nei cimiteri di Tione o di Saone, anche se morte al di fuori del territorio comunale e non residenti a Tione di Trento;
  - d) i cadaveri delle persone nate a Tione di Trento e ivi residenti al momento della nascita;

- e) i nati morti e i prodotti del concepimento qualora la gravidanza si sia interrotta o conclusa presso l'ospedale di Tione o almeno uno dei genitori sia residente a Tione di Trento;
  - f) i cadaveri delle persone che sono state residenti a Tione di Trento per almeno venti anni, anche non continuativi;
  - g) il cadavere di persona il cui coniuge sia stato sepolto nel cimitero di Tione o in quello di Saone purché detta sepoltura sussista ancora; in tal caso la nuova sepoltura deve essere realizzata nel medesimo cimitero in cui si trova la tomba del coniuge morto per primo;
  - h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
  - i) gli arti e parti di essi amputati presso l'ospedale di Tione.
2. Il Sindaco può autorizzare la sepoltura nei cimiteri di Tione e Saone di cadaveri, ceneri o resti mortali non rientranti nei casi indicati al c. 1 per ragioni eccezionali di necessità o urgenza, o qualora il defunto, in vita, sia stato un benefattore per la comunità o abbia dimostrato un particolare legame con essa o sia stato, anche solo in ambito locale, un esponente di rilievo nei campi dell'amministrazione pubblica, della cultura, della scienza, dell'imprenditoria o religioso.

#### **Art. 12 – Ordine di inumazione**

1. In entrambi i cimiteri l'utilizzo delle arre destinate all'inumazione è definito dall'Ufficio Tecnico comunale il quale, in particolare, stabilisce l'ordine di utilizzo delle fosse in campo comune.
2. Qualora nel corso di un'esumazione ordinaria si appuri che la mineralizzazione non è ancora completa, è consentito ricoprire nuovamente la fossa, avendo cura di porre in atto quanto possibile al fine di agevolare la mineralizzazione e asportando, a tale scopo, eventuali resti di casse metalliche. In tal caso, la nuova inumazione deve essere eseguita nella fossa immediatamente successiva secondo l'ordine stabilito dall'Ufficio Tecnico comunale.

#### **Art. 13 – Modalità esecutive per l'inumazione**

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in una cassa avente le caratteristiche specificamente stabilite dalla normativa vigente; soltanto i cadaveri della madre e del neonato morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa.
2. In ciascuna fossa può essere inumato un solo feretro, senza alcuna possibilità di deroga.
3. Nella fossa in cui sia presente un feretro è possibile inumare anche cassette contenenti resti mortali e urne cinerarie.
4. Le fosse per le inumazioni devono avere una profondità non inferiore a 1,50 m. La distanza tra le fosse deve essere di almeno 0,30 m da ogni lato.

#### **Art. 14 – Modalità esecutive per la tumulazione**

1. Ogni cadavere destinato alla tumulazione deve essere chiuso in una cassa avente le caratteristiche specificamente stabilite dalla normativa vigente; soltanto i cadaveri della madre e del neonato morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa.
2. In ciascun loculo può essere tumulato un solo feretro, senza alcuna possibilità di deroga. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

3. Nel loculo in cui sia presente un feretro è possibile tumulare anche cassette contenenti resti mortali e urne cinerarie.

### **Art. 15 – Lapidi, croci e monumenti commemorativi**

1. Nei campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione presenti nei cimiteri di Tione e di Saone sulle fosse possono essere collocati cippi, lapidi, croci o monumenti commemorativi aventi le seguenti dimensioni massime:
  - 1,00 m di altezza dal piano del cimitero;
  - 0,60 m di larghezza;
  - 1,60 m di lunghezza.
2. Tali manufatti possono essere realizzati in pietra, metallo o legno. Gli elementi ornamentali possono essere realizzati anche in vetro o plastica.
3. I manufatti in parola devono essere realizzati in modo da evitare pericoli per i visitatori.
4. Sui cippi, lapidi, croci o monumenti commemorativi devono essere riportati obbligatoriamente nome, cognome e date di nascita e di morte del defunto. Su detti manufatti possono essere riportate anche le altre iscrizioni ritenute opportune dai familiari purché siano rispettose del luogo e del defunto stesso.
5. L'installazione delle lapidi, croci o monumenti commemorativi, le iscrizioni, la loro manutenzione e pulizia sono interamente a carico dei privati interessati.
6. L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa, può rimuovere dalle sepolture e, comunque, dai cimiteri, gli ornamenti ritenuti indecorosi ed in contrasto con la destinazione del luogo, come pure le lapidi, croci o monumenti commemorativi pericolanti o che siano potenzialmente pericolosi per i visitatori.
7. Sulle fosse possono essere collocati arbusti e piante di altezza non superiore a 0,80 m e di larghezza non superiore 0,60 m.
8. Qualora entro sessanta giorni dall'inumazione non vi abbiano provveduto i familiari interessati, l'Amministrazione Comunale depone sulla fossa un cippo, una lapide o una croce riportante nome, cognome e date di nascita e di morte del defunto, addebitando le relative spese agli eventuali eredi.

### **Art. 16 – Esumazioni ed estumulazioni**

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza la presenza di personale dell'A.P.S.S..
2. L'Amministrazione Comunale richiede il parere o il supporto dell'A.P.S.S. qualora le operazioni da eseguirsi, in considerazione delle condizioni ambientali o di conservazione del feretro da esumare o estumulare, possano essere tali da comportare pericoli per la salute pubblica.

### **Art. 17 – Avvisi delle esumazioni ordinarie**

1. A cura dell'Ufficio Tecnico comunale all'esterno dei cimiteri, in un'apposita bacheca, e all'albo pretorio vengono affissi gli avvisi relativi alle esumazioni ordinarie con un preavviso di almeno quindici giorni, indicando i recapiti degli uffici comunali presso i quali è possibile richiedere informazioni in merito.

## ***Capo IV – Cremazione***

### **Art. 18 – Inumazione delle urne cinerarie**

1. Le urne cinerarie possono essere inumate, oltre che nelle cellette ossario e cinerario, anche in campo comune in una fossa nella quale sia già presente un feretro oppure in una nuova fossa.

### **Art. 19 – Dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri**

1. La dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di un cadavere, parti di esso o resti mortali all'interno dei cimiteri può essere effettuata nell'ossario – cinerario comune o in un'apposita area verde individuata dall'Ufficio Tecnico comunale.

## ***Capo V – Concessioni cimiteriali***

### **Art. 20 – Concessione di cellette ossario e cinerario**

1. Le cellette ossario e cinerario presenti nel cimitero di Tione e destinate alla conservazione di resti mortali e ceneri derivanti da cremazione sono concesse in uso ai richiedenti dall'Amministrazione Comunale secondo le seguenti disposizioni.
  2. Le cellette ossario e cinerario sono date in concessione solo sulla base di una necessità effettiva di immediato utilizzo, senza possibilità di prenotazione.
  3. La concessione ha durata per venticinque anni dalla data della sua sottoscrizione. E' ammessa la proroga su istanza motivata, concessa dal Sindaco.
  4. La concessione è formalizzata in un apposito atto, sottoscritto dal Sindaco e dal soggetto concessionario. In caso di morte del concessionario originario gli subentrano, nel rapporto di concessione con il Comune di Tione di Trento, i suoi eredi.
  5. Alla sottoscrizione dell'atto di concessione il concessionario deve aver versato al Comune di Tione di Trento, secondo le modalità indicategli, il canone di concessione di 1.000,00 €.
  6. Successivamente alla scadenza della concessione il concessionario deve indicare all'Amministrazione Comunale la futura destinazione dei resti mortali o delle ceneri contenuti nella celletta, scegliendo tra le diverse soluzioni ammesse dalla normativa vigente in quel momento. In tale eventualità, le attività che non possono essere compiute direttamente dal personale operaio del Comune sono realizzate a cura e spese del concessionario.
  7. In seguito allo svuotamento della celletta l'Amministrazione Comunale rientra nella sua piena disponibilità e può concederne l'uso ad un nuovo richiedente.
  8. Successivamente alla stipulazione dell'atto di concessione l'Amministrazione Comunale predispone la lapide da porre a chiusura della celletta, secondo uno schema uguale per tutte le cellette. Specificamente, su tale manufatto possono essere apposte al massimo due fotografie e possono essere incisi al massimo due nomi, cognomi, date di nascita e di morte di defunti i cui resti o ceneri debbano essere collocati nella celletta. A richiesta del concessionario sulla lapide è apposto un portalampada.
- 8bis In alternativa rispetto a quanto indicato al c. 8, sulla lapide di chiusura della celletta possono essere incisi fino a cinque nomi, cognomi, date di nascita e di morte di defunti i cui resti o ceneri debbano essere collocati nella celletta, con l'eventuale indicazione del nome e/o soprannome della famiglia di origine, con la possibilità di apporre un

numero massimo di due fotografie. In tal caso, il canone di concessione di cui al c. 5 è pari a 1.800,00 €, a prescindere dal numero di iscrizioni effettuate.

9. Le spese di predisposizione e di montaggio della lapide di chiusura della celletta data in concessione sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
10. A richiesta del concessionario il portalampada apposto sulla lapide può essere collegato alla rete elettrica a servizio del cimitero. In tal caso il concessionario, a proprie cura e spese, deve stipulare con A.S.M. Tione un contratto per la fornitura di energia elettrica.
11. Nella celletta data in concessione possono essere ricevuti i resti mortali e le ceneri anche di più defunti, nel rispetto delle normative statali e provinciali vigenti in materia.
12. La titolarità della concessione non può essere trasferita ad un terzo.
13. Al fine di soddisfare un interesse pubblico sopravvenuto la concessione può essere revocata anche prima della scadenza, con restituzione al concessionario della frazione del canone versato proporzionale al periodo di concessione non goduto.
14. Gli spazi cinerari realizzati nel cimitero di Saone saranno concessi con le stesse modalità delle cellette del cimitero di Tione con la specificazione che gli spazi saranno utilizzabili solo per le ceneri e che a Saone non sono presenti portalampane alimentati dalla rete elettrica”.

#### **Art. 21 – Tombe di famiglia**

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel cimitero di Tione sono presenti centotrentacinque tombe di famiglia in concessione, distribuite lungo i muri ovest, nord ed est del cimitero, centralmente in corrispondenza dell'ampliamento del cimitero avvenuto tra il 1960 e il 1970 nonché sul sedime della vecchia cappella (individuato dalla p.ed. 824/2), come da specifica documentazione presente presso gli uffici comunali.
2. Nelle tombe di famiglia di cui al c. 1 il diritto d'uso delle sepolture è riservato al concessionario e alla sua famiglia. La famiglia del concessionario è di norma da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado, salvo diversa disposizione del concessionario all'atto della sottoscrizione della concessione.  
In ogni caso, il diritto alla sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.  
I casi di convivenza verranno valutati di volta in volta, in relazione alla documentazione presentata.
3. Qualora venissero a mancare completamente aventi diritto alla sepoltura in una tomba di famiglia di cui al c. 1, detta tomba rientra nella disponibilità del Comune dopo che siano trascorsi trenta anni dall'ultima sepoltura.
4. La titolarità della concessione non può essere trasferita ad un terzo.
5. Anche le tombe di famiglia di cui al presente articolo sono soggette alle disposizioni statali e provinciali vigenti in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, in particolare per quanto concerne le dimensioni delle fosse per inumazione, le distanze minime tra dette fosse e la possibilità di inumare o tumulare un solo feretro in ogni fossa o loculo.
6. Le tombe di famiglia esistenti presso il cimitero di Saone vengono gestite secondo i principi di cui ai commi precedenti. Le stesse vengono considerate concesse fino alla scadenza della prima concessione di tombe di famiglia a Tione (31.12.2059), salvo eventuale diversa documentazione.

## **Art. 22 – Nuove tombe di famiglia in concessione**

1. L'Amministrazione Comunale può concedere in uso ai richiedenti aree situate all'interno dei cimiteri di Tione e di Saone per la realizzazione di tombe di famiglia sia ad inumazione che a tumulazione. In considerazione della limitata disponibilità di spazi da utilizzare a tal fine l'Amministrazione Comunale rende nota la possibilità di concedere dette aree attraverso un avviso da affiggere all'albo comunale e da pubblicizzare negli altri modi ritenuti opportuni.
2. Qualora le richieste pervenute entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale siano in numero superiore alle tombe di famiglia disponibili, l'assegnazione delle concessioni avviene in seguito ad un'estrazione a sorte.
3. La concessione ha durata per cinquanta anni dalla data della sua sottoscrizione.
4. La concessione è formalizzata in un apposito atto, sottoscritto dal Sindaco e dal soggetto concessionario. In caso di morte del concessionario originario gli subentrano, nel rapporto di concessione con il Comune di Tione di Trento, i suoi eredi.
5. Alla sottoscrizione dell'atto di concessione il concessionario deve aver versato al Comune, secondo le modalità indicategli, il canone di concessione di 8.000,00 €.
6. Successivamente alla sua scadenza la concessione può essere rinnovata per ulteriori cinquanta anni. In caso di rinnovo è stipulato un nuovo atto di concessione, subordinato al pagamento di un nuovo canone, e il nuovo periodo di concessione è calcolato, senza soluzione di continuità, dalla scadenza del primo periodo.
7. La tomba di famiglia è realizzata sull'area oggetto di concessione a cura e spese del concessionario, previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie in materia edilizia, urbanistica, di tutela dei beni di interesse storico, etc..
8. Le dimensioni massime della tomba di famiglia sono indicate specificamente nell'avviso da affiggere all'albo di cui al c. 1 e nel relativo atto di concessione.
9. Qualora successivamente alla scadenza della concessione non venga richiesto il suo rinnovo o questo non venga accordato, il concessionario deve indicare all'Amministrazione Comunale la futura destinazione dei feretri o dei resti mortali contenuti nella tomba di famiglia, scegliendo tra le diverse soluzioni ammesse dalla normativa vigente in quel momento. In tale eventualità, le attività che non possono essere compiute direttamente dal personale operaio del Comune sono realizzate a cura e spese del concessionario.
10. Il concessionario può decidere di togliere, a proprie cura e spese, i manufatti realizzati sull'area oggetto di concessione, previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie in materia edilizia, urbanistica, di tutela dei beni di interesse storico, etc..
11. In seguito allo svuotamento della tomba di famiglia l'Amministrazione Comunale rientra nella piena disponibilità dell'area sulla quale la tomba di famiglia è stata realizzata.
12. Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia di cui al presente articolo è determinato direttamente dal concessionario originario.
13. La titolarità della concessione non può essere trasferita ad un terzo.
14. Anche le tombe di famiglia di cui al presente articolo sono soggette alle disposizioni statali e provinciali vigenti in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, in particolare per quanto concerne le dimensioni delle fosse per inumazione, le distanze minime tra dette fosse e la possibilità di inumare o tumulare un solo feretro in ogni fossa o loculo.
15. Al fine di soddisfare un interesse pubblico sopravvenuto la concessione può essere revocata anche prima della scadenza, con restituzione al concessionario della frazione del canone versato proporzionale al periodo di concessione non goduto.

## ***Capo VI – Tariffe per servizi cimiteriali***

### **Art. 23 – Tariffe**

1. Le tariffe per i servizi cimiteriali svolti dal personale operaio del Comune sono le seguenti:
  - a) 150,00 € per l'inumazione di un feretro in una fossa in campo comune o in una tomba di famiglia in concessione;
  - b) 50,00 € per l'inumazione di un'urna cineraria o di una cassetta contenente resti mortali in una fossa in campo comune o in una tomba di famiglia in concessione;
  - c) 150,00 € per la tumulazione di un feretro, di un'urna cineraria o di una cassetta contenente resti mortali in una tomba di famiglia in concessione;
  - d) 300,00 € per l'esumazione di un feretro o di resti mortali da una fossa in campo comune o da una tomba di famiglia in concessione qualora non sia finalizzata all'immediato riutilizzo della medesima fossa;
  - e) 50,00 € per l'esumazione di un'urna cineraria o di una cassetta contenente resti mortali da una fossa in campo comune o da una tomba di famiglia in concessione;
  - f) 300,00 € per l'estumulazione di un feretro, di un'urna cineraria o di una cassetta contenente resti mortali da una tomba di famiglia in concessione;
  - g) 50,00 € per l'esumazione straordinaria di arti o parti di essi;
  - h) 100,00 € per le iscrizioni di cui all'art. 7, per ciascun defunto.
2. La Giunta Comunale può concordare con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari un eventuale rimborso delle spese relative al servizio di inumazione di arti o parti di essi amputati presso l'ospedale di Tione.
3. I servizi cimiteriali richiesti all'Amministrazione Comunale che per ragioni tecniche, logistiche o sanitarie non possono essere effettuati direttamente dal personale operaio del Comune sono affidati ad imprese esterne specializzate direttamente dagli interessati con spese a proprio carico.
4. Tutti gli altri servizi cimiteriali non rientranti nei casi previsti ai c. 1 e 2 sono svolti dal personale operaio del Comune gratuitamente.

### **Art. 24 – Defunto indigente o sconosciuto**

1. L'Amministrazione Comunale provvede a proprie spese alla fornitura della cassa, al trasporto del feretro, al funerale e alla sepoltura del feretro o all'eventuale cremazione e conservazione dell'urna in riferimento a residenti indigenti. Lo stato di indigenza è accertato dall'Amministrazione Comunale sulla base delle informazioni assunte in merito alla situazione economica del defunto e delle persone obbligate a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 Cod. Civ.. Qualora, successivamente a detta sepoltura, l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza di una successione aperta nei confronti del defunto, richiede il rimborso dei costi sostenuti agli eredi.
2. L'Amministrazione Comunale provvede a proprie spese alla fornitura della cassa, al trasporto del feretro, al funerale e alla sepoltura del feretro di persona sconosciuta deceduta sul territorio comunale. Qualora, successivamente a detta sepoltura, l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza dell'identità del defunto, richiede il rimborso dei costi sostenuti agli eventuali eredi.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 39/2008 dd. 19.11.2008.

E' stato successivamente modificato con le seguenti deliberazioni consiliari:

n. 5/2009 dd. 01.04.2009;

n. 53/2010 dd. 30.09.2010;

n. 51/2013 dd. 20.11.2013;


n. 12/2017 dd. 27.04.2017;

n. 39/2017 dd. 31.10.2017;

n. 26/2018 dd. 11.10.2018, immediatamente eseguibile e pubblicata all'Albo comunale dal 16.10.2018 d. 26.10.2018

**Il Presidente del Consiglio Comunale**

Roberto Antolini



**Il Segretario Generale**

dott. Diego Viviani



